

COMUNE DI DOZZA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER**

L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2020.

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

TITOLO II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO 1° : OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Articolo 5 - Occupazione per l' esercizio del commercio su aree pubbliche

Articolo 6 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

Articolo 7 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Articolo 8 - Esecuzione di lavori e di opere

Articolo 9 - Autorizzazione ai lavori e manutenzione delle opere

Articolo 10 - Occupazione con tende e tendoni

Articolo 11 - Affissioni

Articolo 12 - Occupazioni con impianti pubblicitari

Articolo 13 - Altre occupazioni

CAPO 2° : LA CONCESSIONE

Articolo 14 - Richiesta di occupazione

Articolo 15 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione

Articolo 16 - Durata

Articolo 17 - Titolarità della concessione

Articolo 18 - Proroga e recesso della concessione

Articolo 19 - Obblighi del concessionario

Articolo 20 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della concessione

Articolo 22 - Limiti delle occupazioni

Articolo 23 - Uso dell'area concessa

Articolo 24 - Occupazioni abusive

TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE

CAPO 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 25 - istituzione ed oggetto del canone di concessione

Articolo 26 - Natura del canone

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 28 - Classificazione delle strade ai fini della determinazione del canone

Articolo 29 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

Articolo 30 - Durata dell'occupazione per la determinazione del canone

Articolo 31 - Soggetto passivo

Articolo 32 - Agevolazioni

Articolo 33 - Esenzioni

TITOLO IV : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 34 - Accertamento

Articolo 35 - Versamento per occupazioni permanenti

Articolo 36 - Versamento per occupazioni temporanee

Articolo 37 - Norme comuni per il versamento

Articolo 38 - Omesso o insufficiente pagamento

Articolo 39 - Riscossione coattiva

Articolo 40 - Rimborsi

Articolo 41 - Sanzioni

Articolo 42 - Contenzioso

TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43 - Disposizioni finali

Articolo 44 - Disposizioni transitorie

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1-Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono:

- per “canone”, il corrispettivo dovuto al comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per “concessione”, l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per “regolamento”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del codice della strada.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, proroga, recesso e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il regolamento in oggetto.

2. Il Regolamento pertanto disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché solo ai fini della determinazione del canone da corrispondere la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

1. Il Responsabile del Servizio competente cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego). Lo stesso funzionario esercita le attività di controllo, verifica e accertamento, cura le operazioni utili alla riscossione anche coattiva del canone ed applica le sanzioni amministrative come indicato al successivo art. 41.

TITOLO II : OCCUPAZIONE E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Fanno eccezione le seguenti occupazioni per le quali non è richiesta alcuna concessione di suolo pubblico:

a. le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde;

b. le occupazioni di porzioni di aree pubbliche per l'accesso carraio qualora lo stesso risulti autorizzato ai sensi del codice della strada.

2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere a fasce orarie, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

5. Ai soli fini dell'applicazione del canone e non per la corretta individuazione della tipologia di concessione sono considerate temporanee le occupazioni di aree destinate dal comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area soltanto in alcuni giorni della settimana.

6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del titolo X del precitato decreto.

2. Il posteggio assegnato per l'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica comporta il pagamento del canone previsto dal presente regolamento commisurato alla superficie convenzionale assegnata al posteggio stesso. La mancata occupazione del posteggio non comporta diritto al rimborso di alcuna quota.

Articolo 6 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore ambulante, funambulo, ecc.) non possono sostare su aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Articolo 7 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale ed igienico - sanitarie, coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Articolo 8 - Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi della occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 9 - Autorizzazione ai lavori e manutenzione delle opere

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre comunque a carico del concessionario.
3. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Articolo 10 - Occupazioni con tende e tendoni

Soppresso

Articolo 11 - Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 12 - Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

Articolo 13 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione.
4. Le occupazioni con ponti e steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento.

Capo 2° : LA CONCESSIONE

Articolo 14 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda, redatta in carta legale, all'ufficio protocollo generale. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. La richiesta può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata e nel caso la richiesta va opportunamente firmata nei modi previsti dalla legge.
2. Rispetto alla data di inizio richiesta dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore comunque a 30 giorni per le occupazioni permanenti e a 10 giorni per quelle temporanee.
3. La domanda deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione o fidejussione, se richiesto dal Comune;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
4. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale

provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 15 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene di sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini provvede ad acquisire, qualora necessari, i pareri espressi dagli altri uffici comunali interessati e dalle Commissioni comunali competenti in materia qualora presenti nonché eventuali indirizzi dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Responsabile del Servizio, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. Diversamente il Responsabile del Servizio agisce nei termini e modi di legge per la conclusione negativa del procedimento amministrativo.
3. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 14;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della occupazione;
 - d) la misura dello spazio concesso;
 - e) la determinazione del canone di concessione, se dovuto;
 - f) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 19.
4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
5. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita, salvo quanto disposto dall'art. 37,c.2.
6. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
7. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o assicurativa qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al patrimonio comunale.
8. L'ammontare della cauzione o l'importo oggetto di fidejussione è stabilito dal Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Lo svincolo del deposito cauzionale o della fidejussione è subordinato al nulla osta scritto del Comune.

Articolo 16 - Durata

1. Le concessioni permanenti sono rilasciate per la durata massima di 19 anni, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile del Servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 17 – Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o legale rappresentante, indicato dal concessionario.

Articolo 18 – Proroga e recesso della concessione

1. Se non sono intervenute modifiche normative che inficiano l'occupazione, i provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono prorogabili prima della scadenza per una durata massima pari a quella definita all'art. 16. Le concessioni temporanee possono essere prorogate per una durata complessiva non superiore all'anno. E' escluso il tacito rinnovo per entrambe le tipologie di concessioni.
2. Il concessionario, qualora intenda prorogare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta con le modalità indicate ai precedenti artt. 14 e 15 almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata e i motivi della proroga.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 10 giorni prima della scadenza della concessione con le modalità indicate ai precedenti artt. 14 e 15, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Il recesso anticipato dalla concessione da parte del Concessionario deve essere comunicato per iscritto al Comune almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avvenire. Il recesso volontario, non dovuto a causa di forza maggiore, non dà luogo in ogni caso alla restituzione del canone già versato.

Articolo 19 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire a richiesta degli addetti comunali l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 15;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 20 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Qualora dovessero intervenire motivi di interesse pubblico il Comune, con atto opportunamente motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione disposta dal Comune dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

4. Cessate le cause che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) se non rispetta, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osserva le norme stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 17, relativo al divieto di sub-concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione, fermo restando il rispetto dei termini di durata dell'occupazione concessa.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 22 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione dei chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione dei marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

Articolo 23 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalla legge, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiale sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'amministrazione comunale non assume responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 24 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione.
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione senza proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca, recesso o di decadenza della concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile, previa constatazione e contestazione della violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 41. Il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'abuso dell'occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.
6. Alle occupazioni abusive in luogo del canone è dovuta in aggiunta alla sanzione un'indennità pari alla misura prevista del canone per analoghe occupazione regolarmente concesse senza l'applicazione di eventuali agevolazioni o esenzioni.
7. Si intendono permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive di natura temporanea si presumono iniziate il trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, a meno che non sia possibile accertare con qualsiasi mezzo che l'inizio è avvenuto in data antecedente o successiva. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva delle occupazioni permanenti, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
8. Restano ferme ed autonomamente applicabili le sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 25 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa qualora debba essere rilasciato per la stessa esplicito atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2 comma 7, del D.L.gs. 30.4.1992 n. 285.

Articolo 26 - Norma del canone

1. Il canone di concessione di cui al presente titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine d'importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe ordinarie relative ad ogni singola tipologia d'occupazione sono indicate negli allegati B e C del presente Regolamento.
3. Le tariffe di cui al comma 2 saranno aggiornate annualmente, con atto della Giunta Comunale, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Articolo 28 - Classificazione delle strade ai fini della determinazione del canone

1. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni oggetto del presente regolamento, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 categorie, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è elencata nell'allegato A al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della stessa delibera.

Articolo 29 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
6. Le misure di tariffa determinate non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, € 0,077469 al mq.
7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal regolamento.
8. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
9. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.

Articolo 30 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone previsto per le singole tipologie di cui all'allegato B, ad eccezione nei casi previsti all'art. 4 c. 5.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie di cui all'allegato C a giorno, secondo le tariffe per le seguenti fasce orarie:

- 1^ fascia - occupazioni: dalle ore 0 alle ore 14;
- 2^ fascia – occupazione: delle ore 14 alle ore 24.

Articolo 31- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.
3. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione. L'occupante di fatto è soggetto passivo di canone. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 32 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone per occupazioni temporanee sono ridotte:
 - a) dell'80 per cento per:
 - occupazioni realizzate per finalità politiche, culturali, sportive, celebrative e del tempo libero, nel caso siano compresi spazi utilizzati e/o finalizzati alla vendita o somministrazione di alimenti e bevande;
 - occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - b) del 50 per cento:
 - occupazioni di durata non inferiore a 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, di cui all'art. 4 comma 6;
 - occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
 - occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- occupazioni realizzate da commercianti al dettaglio in sede fissa per esposizioni di merci all'esterno dei negozi;
 - occupazioni di durata non inferiore a 14 giorni;
 - occupazioni realizzate da venditori ambulanti privi di concessione di posteggio (spuntisti) nell'ambito dello svolgimento del mercato settimanale.
2. Le tariffe ordinarie del canone per occupazioni permanenti e temporanee, sono ridotte del 50 per cento per occupazioni sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.
3. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia regolarmente autorizzata e sono cumulabili.

Articolo 33 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:
- le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo stato e da enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e le occupazioni effettuate da associazioni, enti morali, comitati, fondazioni che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali.
 - le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere, le insegne e gli striscioni;
 - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
 - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - le occupazioni di aree cimiteriali;
 - le occupazioni temporanee effettuate per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative o sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
 - le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS a condizione che le stesse risultino scritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
 - le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare;
 - le occupazioni temporanee che non eccedano complessivamente i 3 metri quadrati realizzate dentro il perimetro del centro storico di Dozza da titolari di attività produttive qualora non interessino la sede stradale e vengano realizzate nel rispetto del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione;
 - le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

- le occupazioni con apparecchi automatici o simili;
 - le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita per tale specifico uso;
 - le occupazioni per i parcheggi destinati ai portatori di handicap;
 - le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - le occupazioni effettuate con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili;
 - le occupazioni con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
 - le occupazioni eseguite per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
 - le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato;
 - le occupazioni realizzate da imprese per conto del Comune, di società in house o della Fondazione Dozza Città d'Arte sulla base di un contratto di appalto relativo ad interventi su immobili di proprietà del Comune o in gestione allo stesso.
2. La Giunta Comunale può esonerare dal pagamento del canone, mediante provvedimento motivato, le occupazioni temporanee patrocinate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito di iniziative ritenute meritevoli di agevolazione. Il provvedimento adottato ai sensi del presente comma dovrà dare indicazione della minore entrata derivante dall'esonero, al fine dell'assestamento della previsione di entrata.

TITOLO IV: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 34 - Accertamento

1. L'accertamento dell'entrata costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il responsabile del procedimento cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 35 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti annuali è effettuato a partire dalla data di rilascio della concessione. Il canone annuale è frazionato in dodicesimi considerando mese intero il periodo di titolarità della concessione superiore a 15 giorni.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il pagamento nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione in variazione nella consistenza dell'occupazione medesima tale da determinare un maggior canone, deve essere eseguita prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, con compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno, in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 36 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste dall'art. 37 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni ricorrenti, di cui all'art. 4, comma 6, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente un ciascun anno solare.

Articolo 37 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "COMUNE DI DOZZA - VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE – COSAP" o con altra modalità indicata dal Comune sia al momento del rilascio dell'atto che in ogni momento successivo.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Per le occupazioni permanenti qualora l'ammontare del relativo canone annuo risulti superiore ad € 500,00 è ammessa la possibilità di versamento del canone annuo in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12).
3. Per occupazioni effettuate da commercianti su aree pubbliche, commercianti in sede fissa, pubblici esercizi, produttori agricoli ed altre attività commerciali a cui l'occupazione sia strettamente connessa, in caso di variazioni nella titolarità della concessione a seguito di cessione di azienda, a qualsiasi titolo, il subentrante, previa apposita richiesta di volturazione dell'atto di concessione, subentra nei residui obblighi di pagamento del canone.

Articolo 38 - Omesso o insufficiente pagamento

1. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, il Responsabile del Settore competente diffida l'interessato ad adempire assegnandoli un termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale provvede alla pronuncia di decadenza della concessione ed all'iscrizione a ruolo coattivo della relativa posizione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Articolo 39 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente nei termini di legge e dei vigenti regolamenti comunali.

Articolo 40 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato è tenuto a presentare entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 41 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 51 a € 516 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite anche con le sanzioni previste dal predetto Codice.
3. Le occupazioni abusive sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa di importo doppio rispetto all'importo dell'indennità determinata ai sensi del precedente art. 24.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 42 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se quanto dovuto, restano all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quella del Regolamento.

Articolo 44 - Disposizioni transitorie

Soppresso

ALLEGATO "A"

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E PIAZZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

VIA/PIAZZA	ZONA 1	ZONA 2
VIA ALLENDE SALVADOR	TUTTA	
VIA AMENDOLA GIORGIO	TUTTA	
VIA BACHELET VITTORIO	TUTTA	
VIA BAGNAROLA		TUTTA
VIA BAIAVOLPE	TUTTA	
VIA BASSETTA	TUTTA	
VIA BENINA		TUTTA
VIA BERLINGUER ENRICO	TUTTA	
VIA BINNATA		TUTTA
VIA BONORA		TUTTA
VIA BRODOLINI GIACOMO	TUTTA	
VIA CA' BRUCIATA	TUTTA	
VIA CADUTI DEL LAVORO	TUTTA	
VIA CADUTI DI VIA FANI	TUTTA	
VICOLO CAMPEGGI	TUTTA	
VIA CANONICA		TUTTA
VIA CAPITOLO		TUTTA
PIAZZA GIOSUE' CARDUCCI	TUTTA	
VIA CASSETTE MOLINO	DAL N. 1 AL N.9	PARTE RESTANTE
VIA F.LLI CERVI	TUTTA	
VIA CHIUSURE		TUTTA
VIA CIRCONVALLAZIONE	TUTTA	
VIA COLOMBAROTTO		TUTA
PIAZZA COSTA ANDREA	TUTTA	
VIA COSTITUZIONE	TUTTA	
VIA CROCE CONTA		TUTTA
VIA DALLA CHIESA ALBERTO	TUTTA	
VIA DE AMICIS EDMONDO	TUTTA	
VIA DE CHIRICO	TUTTA	
VIA DE GASPERI ALCIDE	TUTTA	
VIA DE PISIS	TUTTA	
VIA DELL'INDUSTRIA	TUTTA	
PIAZZETTA DELLA CERAMICA	TUTTA	
VIA DELLE GINESTRE	TUTTA	
VIA DELLE ROSE	TUTTA	
VIA DELLE VIOLE	TUTTA	
VIA DI VITTORIO GIUSEPPE	TUTTA	
VIA DUE GIUGNO	TUTTA	
VIA EUROPA	TUTTA	

VIA FALCONE GIOVANNI	TUTTA	
VIA FELICIONE		TUTTA
VIA FELLINI FEDERICO	TUTTA	
VIA FERMI ENRICO	TUTTA	
VIA FERRARI ENZO	TUTTA	
VIA FERRARUOLA		TUTTA
PIAZZA FONTANA	TUTTA	
VIA FRATTINA DI MEZZO		TUTTA
VIA FRATTINA DI SOTTO		TUTTA
VIA GALIMBERTI DUCCIO	TUTTA	
VIA GARDENGO		TUTTA
VIA GEMINIANA		TUTTA
PIAZZA GIOVANNI XXIII	TUTTA	
PIAZZA ANTONIO GRAMSCI	TUTTA	
VIA GRANARA		TUTTA
VIA GRANDI ACHILLE	TUTTA	
VIA GUTTUSO RENATO	TUTTA	
PIAZZA KENNEDY JOHN FITZGERALD	TUTTA	
VIA LABRIOLA ANTONIO	TUTTA	
VIA LA MALFA UGO	TUTTA	
VIA LANONA		TUTTA
VIA LA TORRE PIO	TUTTA	
PIAZZA LIBERTA'	TUTTA	
PIAZZA DELLA LOGGIA	TUTTA	
VIA LONGO LUIGI	TUTTA	
VIA LORETA BERLINA		TUTTA
VIA MACCHIONE		TUTTA
VIA MANELLA		TUTTA
VIA MARABINI ANSELMO	TUTTA	
VIA MARCONA		TUTTA
VIALE MARCONI GUGLIELMO	TUTTA	
VIA MARMANE	DAL 1 AL 51 E DAL 2 AL 50	PARTE RESTANTE
VIA MARSIGLIA		TUTTA
VIA MASSARENTI GIUSEPPE	TUTTA	
VIA MATTARELLA PIERSANTI	TUTTA	
VIA MATTEOTTI GIACOMO	TUTTA	
VIA MELUZZA	TUTTA	
VIA MINZONI DON GIOVANNI	TUTTA	
VIA MODIGLIANI AMEDEO	TUTTA	
VIA MONTECATONE DI DOZZA		TUTTA
VIA MONTE DEL RE	DAL 1 AL 19 E DAL 2 AL 20	PARTE RESTANTE
VIA MONTE DI SOPRA	TUTTA	
VIA MONTICINO		TUTTA
VIA MONTRONE		TUTTA
VIA MORANDI RODOLFO	TUTTA	

VIA NENNI PIETRO	TUTTA	
VIA NUOVA SABBIOSO	DAL 1 AL 11 DAL 41 AL 79 DAL 2 AL 16 E DAL 44 AL 78	PARTE RESTANTE
VIA OLMO		TUTTA
VIA OMARO		TUTTA
VIA DELLA PACE	TUTTA	
VIA PALAZZINO		TUTTA
VIA PASCOLI GIOVANNI	TUTTA	
VIA PERTINI SANDRO	TUTTA	
VIA PIANTA		TUTTA
VIA POGGIACCIO	DAL 1 AL 45 E DAL 81 AL 155 DAL 2 AL 6 E DAL 24 AL 70	PARTE RESTANTE PARTE RESTANTE
VIA 1° MAGGIO	TUTTA	
VIA IV NOVEMBRE	TUTTA	
VIA RAFFELONA		TUTTA
VIA DELLA RESISTENZA	TUTTA	
PIAZZALE ROCCA	TUTTA	
VIA RUFFILLI ROBERTO	TUTTA	
VICOLO S. ANASTASIO	TUTTO	
VIA SANTI FERDINANDO	TUTTA	
VIA SARAGAT GIUSEPPE	TUTTA	
VIA SCOSSABRILLO	DAL N. 1 AL 25 E DAL 2 AL 4	PARTE RESTANTE
VIA TOMBA		TUTTA
VIA SENTIERO ALPINI	TUTTA	
VIA TARANTELLI EZIO	TUTTA	
VIA TOGLIATTI PALMIRO	TUTTA	
VIA TRENTOLA	TUTTA	
VIA VALSELLUSTRA	DAL 4 AL 18 E DAL 9 AL 35	PARTE RESTANTE
VIA XXV APRILE	TUTTA	
VIA XX SETTEMBRE	TUTTA	
VIA VIGNE NUOVE	DAL 3 AL 9 E DAL 2 AL 10	PARTE RESTANTE
VIA VOLTA ALESSANDRO	TUTTA	
PIAZZA ZOTTI	TUTTA	

ALLEGATO “B”

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TARIFFE ORDINARIE (IN €) CON RIGUARDO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CON RIFERIMENTO ALL'USO DELL'AREA OCCUPATA. (Aggornate con deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 05/11/2019)

Tipo occupazione		Agevolazione applicata	udm	CAT. 1	CAT. 2
Occupazioni di suolo pubblico o di aree gravate da servitù di pubblico passaggio	Tariffa già comprensiva dell'eventuale applicazione dell'agevolazione	0%	mq/a	23,783408	19,026504
Edicole, chioschi e simili		0%	mq/a	23,783408	19,026504
Ombrelloni, tavolini e sedie (occ. eseguite da pubblici esercizi)		0%	mq/a	23,783408	19,026504
Banchi di vendita su aree pubbliche (occ. eseguite da venditori ambulanti)		0%	mq/a	23,783408	19,026504
Esposizione di merci all'esterno dei negozi (occ. eseguite da esercenti il commercio in sede fissa)		0%	mq/a	23,783408	19,026504
Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia		0%	mq/a	23,783408	19,026504
Occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico		- 50%	mq/a	11,891704	9,513252

ALLEGATO "C"

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFE ORDINARIE (IN €) CON RIGUARDO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CON RIFERIMENTO ALL'USO DELL'AREA OCCUPATA. (Aggiornate con deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 05/11/2019)

Tipo occupazione		Agevolaz. applicata	udm	Fascia oraria	CAT. 1	CAT. 2
Occupazioni di suolo pubblico o di aree gravate da servitù di pubblico passaggio	Tariffa già comprensiva dell'eventuale applicazione dell'agevolazione	0%	mq/g	dalle ore 0 alle ore 14 dalle ore 14 alle ore 24	0,839413 0,559608	0,671535 0,447685
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente		- 50%	mq/g	dalle ore 0 alle ore 14 dalle ore 14 alle ore 24	0,419707 0,279804	0,335768 0,223843
Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia		- 50%	mq/g	dalle ore 0 alle ore 14 dalle ore 14 alle ore 24	0,419707 0,279804	0,335768 0,223843
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto		- 50%	mq/a	dalle ore 0 alle ore 14 dalle ore 14 alle ore 24	0,419707 0,279804	0,335768 0,223843
Occupazioni realizzate da commercianti al dettaglio in sede fissa per esposizioni di merci all'esterno dei negozi		- 50%	mq/g	dalle ore 0 alle ore 14 dalle ore 14 alle ore 24	0,419707 0,279804	0,335768 0,223843
Occupazioni di durata non inferiore a 14 giorni		- 50%	mq/g	dalle ore 0 alle ore 14 dalle ore 14 alle ore 24	0,419707 0,279804	0,335768 0,223843
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti privi di concessione di posteggio (spuntisti) nell'ambito dello svolgimento del mercato settimanale		- 50%	mq/g	dalle ore 0 alle ore 14 dalle ore 14 alle ore 24	0,419707 0,279804	0,335768 0,223843
Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico		- 50%	mq/g	dalle ore 0 alle ore 14 dalle ore 14 alle ore 24	0,419707 0,279804	0,335768 0,223843
Occupazioni per finalità politiche, culturali, sportive, celebrative e del tempo libero, nel caso siano compresi spazi utilizzati e/o finalizzati alla vendita o somministrazione di alimenti e bevande		- 80%	mq/g	dalle ore 0 alle ore 14 dalle ore 14 alle ore 24	0,167883 0,111922	0,134307 0,089537
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		- 80%	mq/g	dalle ore 0 alle ore 14 dalle ore 14 alle ore 24	0,167883 0,111922	0,134307 0,089537

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente e di durata non inferiore a 14 giorni (mercato settimanale)		- 50% applicato 3 volte	mq/g	dalle ore 0 alle ore 14	0,104927	
---	--	-------------------------	------	-------------------------	----------	--